Regolamento per la disciplina dei contratti di insegnamento e di tutorato

Emanato con D.R. n. 418/2011 del 20/4/2011 e ss.mm.ii., integrato con le modifiche di cui al D.R. n. 364/2019 del 1/3/2019 pubblicate sul Bollettino Ufficiale d'Ateneo Supplemento Straordinario n. 132 del 4.03.2019

(Testo coordinato meramente informativo privo di valenza normativa aggiornato al 05/03/2019)

"1. Ai fini del presente regolamento si intende:
per corsi di studio: i corsi idonei a conseguire la laurea, la laurea magistrale, la laurea magistrale a ciclo unico e il diploma di specializzazione, come individuati nell'art. 3 del D.M. 270/2004.
per strutture didattiche: le strutture dipartimentali e il Centro Linguistico di Ateneo.
per strutture di gestione: le Aree di Campus, l'Area della Didattica, l'Area Service Area Medica e i Dipartimenti Integrati.
per incarichi didattici: gli incarichi aventi ad oggetto lo svolgimento di attività didattiche, anche integrative, ad esclusione delle attività di tutorato;
per incarichi di tutorato: gli incarichi aventi ad oggetto le attività di supporto alla didattica.
per contratto a titolo gratuito: un contratto per il quale la prestazione di un soggetto non produce a carico dell'altro alcuna obbligazione;
per contratto a titolo oneroso: un contratto che si fonda sullo scambio di prestazioni economicamente apprezzabili."

Art. 2 – Ambito di operatività
1. Il presente regolamento disciplina il conferimento degli incarichi didattici e di tutorato a soggetti italiani e stranieri in possesso di adeguati titoli scientifici e professionali, nei corsi di studio attivati dall'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, nonché nella formazione volta al miglioramento dell'apprendimento linguistico organizzate dalle competenti strutture di Ateneo, fermo restando quanto previsto all'art. 53 co. 2 del D.Lgs 165/2001.
2. Le strutture gestionali, sulla base delle delibere delle competenti strutture didattiche e nei limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, possono conferire gli incarichi didattici secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.
3. I rapporti con i titolari degli incarichi sono formalizzati mediante la stipula di contratti di lavoro autonomo, eccetto per le attività di cui all'art. 11, che rientrano nel progetto formativo del dottorando.

Art. 3 - Programmazione didattica
1. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente regolamento sono attribuiti nel rispetto del codice etico e di comportamento, nei limiti degli stanziamenti iscritti annualmente a bilancio e nel rispetto delle linee di indirizzo deliberate annualmente dagli Organi di Governo dell'Ateneo, nonché della programmazione didattica deliberata da ciascuna struttura didattica.
2. Le strutture gestionali attribuiscono i contratti per ciascun anno accademico previa delibera della struttura didattica indicante il numero complessivo delle attività formative da affidare, le modalità di conferimento, la durata e la tipologia di incarico, i corrispondenti crediti formativi e, in caso di incarichi retribuiti, l'ammontare del compenso.

Art. 4 - Incarichi conferibili
1. A seconda delle attività da svolgere e delle connesse responsabilità, gli incarichi si distinguono in:

Incarichi di insegnamento: hanno ad oggetto la responsabilità delle attività formative monodisciplinari o di corso integrato, rientranti negli ambiti disciplinari di ciascun corso di studio, le attività di cui alla lettera d) dell'art. 10 del D.M. 270/2004, nonché le attività autonomamente scelte dallo studente di cui all'art. 10 co. 5 lettera a) del D.M. 270/2004.
Incarichi per moduli didattici: hanno ad oggetto l'attribuzione di una parte di un insegnamento, senza responsabilità didattica.
Incarichi di qualificazione e specializzazione: hanno ad oggetto l'attribuzione di attività formative in grado di completare la formazione degli studenti, finalizzate all'acquisizione di competenze tecniche di alta qualificazione e specializzazione, svolte da soggetti provenienti da settori esterni all'ambiente accademico. Tali attività integrano le attività oggetto degli incarichi di insegnamento e non danno luogo all'attribuzione di crediti formativi.
Incarichi di tutorato: hanno ad oggetto l'attribuzione di attività di supporto alla didattica finalizzate all'informazione ed all'assistenza agli studenti durante il corso degli studi universitari, quali le attività di apprendimento seminariali, di esercitazione, di laboratorio, pratiche, tutte propedeutiche all'attribuzione di crediti formativi, nonché ad attività di tutorato svolte nell'ambito di progetti di orientamento approvati dall'Ateneo e finanziati con contributi di enti esterni.
Incarichi per l'apprendimento linguistico: hanno ad oggetto le attività di formazione per l'apprendimento delle lingue straniere moderne o dell'italiano L2, svolte presso il Centro Linguistico d'Ateneo, ai sensi della normativa e dei regolamenti d'ateneo.

TITOLO I – CONFERIMENTO DIRETTO DI INCARICHI DIDATTICI

Art. 5 – Conferimento diretto a esperti di alta qualificazione

1. E' possibile stipulare contratti per attività di insegnamento, a titolo gratuito o oneroso, con esperti di alta qualificazione, in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale.
2. Nel caso di contratti a titolo oneroso, l'importo non deve essere inferiore a quello fissato dal Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze di cui all'art. 16. Nel caso di docenti, studiosi o professionisti italiani di chiara fama l'importo sarà fissato dal Consiglio di Amministrazione.
3. La verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale con l'incarico da affidare è effettuata dal nucleo di valutazione che può individuare specifiche categorie professionali per le quali la congruità può ritenersi verificata in relazione alla peculiarità dell'attività da svolgere.
4. I contratti sono stipulati dal Rettore, su proposta del Consiglio di Amministrazione. La fase di proposta può essere delegata dal Consiglio di Amministrazione sulla base di criteri predeterminati periodicamente.
5. I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito dei protocolli di intesa e delle convenzioni di cui al successivo comma 6, non possono superare, nell'anno accademico, il 5 per cento dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l'ateneo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
6. I dipendenti di enti pubblici, in particolare il personale dell'area sanitaria di cui al D.Lgs 502/92, e i dipendenti delle istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del DPCM 593/1993 svolgono attività didattica a titolo gratuito o oneroso, secondo quanto stabilito nei protocolli d'intesa e nelle convenzioni che disciplinano i rapporti fra Ateneo e gli enti/istituzioni stessi. Alle strutture didattiche che propongono l'incarico compete la verifica della sussistenza della convenzione che costituisce il presupposto dell'incarico.

Art. 6 – Conferimento diretto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama.

1. Al fine di favorire l'internazionalizzazione, le strutture didattiche possono proporre al Rettore, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio o utilizzando fondi donati ad hoc da privati, imprese o fondazioni,

insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama. La proposta dell'incarico, come deliberata dalle strutture didattiche, viene comunicata al Rettore il quale previo parere del Senato Accademico e pubblicizzazione del curriculum del candidato nel sito internet dell'università, la sottopone al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

TITOLO II – CONFERIMENTO DI INCARICHI DIDATTICI E DI TUTORATO MEDIANTE SELEZIONE

Art. 7 – Conferimento mediante selezione

1. Fatto salvo quanto previsto nei precedenti articoli, è possibile stipulare contratti a titolo oneroso, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. Gli incarichi sono conferiti, nel rispetto del codice etico e di comportamento, previo svolgimento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
2. Alle selezioni non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente ai dipartimenti o alle strutture di riferimento dei corsi formativi, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
3. Alle selezioni non possono partecipare coloro ai quali sia stato precedentemente risolto un contratto ai sensi dell'art. 14 comma 7 del presente regolamento.

Art. 8 – Criteri e modalità di selezione

1. Il Responsabile della struttura gestionale avvia le procedure selettive, emanando uno o più bandi di selezione che devono espressamente prevedere i seguenti elementi:
a) la denominazione dell'attività oggetto dell'incarico, il settore scientifico disciplinare di riferimento, se presente, il numero di ore di attività complessiva, l'indicazione della durata;
b) il compenso da attribuire al soggetto, al netto della quota di oneri a carico dell'amministrazione;
c) le modalità e il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, che non può comunque essere inferiore a 15 giorni naturali e consecutivi dalla pubblicazione del bando sull'apposita pagina web dell'Ateneo;
d) i criteri e le modalità di selezione e di valutazione comparativa dei candidati con la specifica indicazione dei titoli valutabili;
e) le modalità di pubblicazione della graduatoria.
Costituiscono in ogni caso titoli da valutare ai fini della selezione, purché pertinenti all'attività da svolgere:

- attività didattica già maturata in ambito accademico, integrata, laddove possibile, dai risultati dei questionari degli studenti;
- titoli acquisiti (dottorato di ricerca, master, certificazioni linguistiche, scuola di specializzazione);
- eventuali pubblicazioni scientifiche.

Possono essere considerate certificazioni di risultati professionali particolarmente significativi.
2. Alle domande da presentare in modalità telematica dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- curriculum dell'attività didattica, scientifica e professionale;
- risultati dei questionari degli studenti in merito alla valutazione della didattica negli ultimi 3 anni accademici, se in possesso dei candidati. Qualora l'attività sia stata svolta presso l'Ateneo di Bologna, tali risultati saranno acquisiti d'ufficio;
- elenco dettagliato dei documenti e dei titoli che si ritengono utili ai fini della selezione, nonché l'elenco delle pubblicazioni scientifiche. Una copia di queste ultime può essere richiesta dalla struttura gestionale.

3. Le procedure selettive sono svolte da una o più commissioni deliberate dalla struttura didattica e nominate dalla struttura gestionale e composte da almeno 3 membri individuati tra i professori e ricercatori in servizio presso atenei italiani.
Ultimate le procedure selettive, le commissioni giudicatrici formulano le graduatorie dei candidati idonei; in caso di partecipazione di un unico candidato, deve comunque esserne valutata l'idoneità.
4. Le graduatorie hanno validità esclusivamente per l'anno accademico per il quale si è svolta la selezione. Nel caso di rinuncia o di risoluzione del rapporto nel corso dell'anno accademico, l'incarico può essere conferito ad altro idoneo, secondo l'ordine di graduatoria. Le sole graduatorie per attività di formazione linguistica possono avere durata anche pluriennale.
5. Gli atti delle Commissioni sono approvati con provvedimento del Responsabile della struttura gestionale.
5 bis. La stipula del contratto è condizionata risolutivamente alla verifica del carico didattico istituzionale del personale docente dell'ateneo che prenderà servizio a seguito dell'espletamento di procedure di reclutamento che si concluderanno prima dell'inizio dell'attività formativa oggetto della selezione.
6. I contratti sono stipulati previa verifica della necessaria copertura finanziaria e nel rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal presente regolamento e dalle linee di indirizzo per la programmazione didattica deliberate dagli Organi Accademici.
7. abrogato.

Art. 9 - Requisiti per l'ammissione alla selezione
1. Possono essere ammessi alle selezioni per incarichi didattici:
- per il conferimento della titolarità degli insegnamenti e delle attività di qualificazione e specializzazione: coloro che abbiano conseguito una laurea magistrale o equipollente da almeno tre anni.
- per il conferimento di moduli didattici: coloro che siano in possesso della laurea magistrale o equipollente.
2. Possono essere ammessi alle selezioni per incarichi destinati alla formazione linguistica coloro che siano in possesso della laurea triennale o equipollente e, qualora previste, delle necessarie certificazioni linguistiche.
3. Possono essere ammessi alle selezioni per incarichi di tutorato coloro che siano in possesso della laurea triennale o equipollente, fatte salve espresse deroghe previste dalla vigente normativa.
4. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione scientifica nazionale, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei predetti incarichi.
5. E' possibile ammettere alle selezioni soggetti privi dei predetti requisiti esclusivamente in casi eccezionali debitamente documentati dalla struttura didattica, e previa autorizzazione degli Organi Accademici.
6. E' possibile prevedere quale requisito d'accesso alle selezioni per incarichi di formazione linguistica e di tutorato la laurea magistrale o equipollente esclusivamente in casi eccezionali debitamente documentati dalla struttura didattica.

Art. 10 – Attività didattica degli assegnisti di ricerca
1. abrogato.
2. Gli assegnisti di ricerca possono svolgere le ore di didattica frontale nel rispetto di quanto previsto nelle linee di indirizzo per la programmazione didattica deliberate annualmente dagli Organi Accademici.
3. Gli assegnisti di ricerca possono svolgere attività di tutorato nel limite massimo complessivo di 80 ore per anno accademico e devono essere retribuite.
4. Le attività didattiche sono attribuite agli assegnisti con le modalità previste dall'art. 8 del presente regolamento.

Art. 11 – Attività didattica dei dottorandi

1. I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché, comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa, senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio. Trascorso il terzo anno di dottorato il limite è abrogato.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, i dottorandi posso svolgere ulteriori attività di tutorato retribuite nel limite massimo complessivo di 60 ore per anno accademico. Tali ulteriori attività sono attribuite con le modalità previste dall'art. 8 del presente regolamento.

Art. 11 bis – Attività didattica del personale tecnico-amministrativo, CEL e Lettore a contratto dell'Università di Bologna
1. Il personale tecnico-amministrativo, CEL e Lettore a contratto dell'Ateneo può essere titolare di incarichi didattici nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento per la disciplina degli incarichi extraistituzionali del personale dirigente, tecnico amministrativo, CEL e lettore a contratto dell'Ateneo di Bologna e nelle linee di indirizzo per la programmazione didattica deliberate annualmente dagli Organi Accademici.

Art. 12 - Ricorsi sulla decisione
1. ABROGATO.

TITOLO III - DISPOSIZONI COMUNI

Art. 13 – Contratti di didattica
1. Gli incarichi sono conferiti mediante contratti di lavoro autonomo, e non attribuiscono diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università.
2. I contratti hanno durata per l'intero anno accademico e possono essere rinnovati con le modalità previste dal successivo art. 18. I soli contratti di formazione linguistica possono avere durata anche pluriennale.
Il titolare assume la qualifica di professore a contratto, di formatore linguistico o di tutor didattico per il periodo di svolgimento dell'attività.
3. abrogato.
4. I contratti sono stipulati dal Rettore o da un suo delegato.
5. abrogato.

Art. 14 - Compiti e doveri didattici dei professori a contratto, dei formatori linguistici e dei tutor didattici
1. I professori a contratto garantiscono, nel rispetto del calendario delle attività, lo svolgimento di tutte le attività formative previste, compresa la partecipazione a tutti gli appelli di esame, la preparazione alla prova finale, il ricevimento degli studenti, secondo le modalità fissate dal Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Tutte le attività didattiche dovranno essere riportate tempestivamente nel relativo registro informatico delle attività.
Costituisce attestazione del regolare svolgimento dell'attività e presupposto per la liquidazione del compenso al docente, la validazione del registro informatico da parte del responsabile della struttura didattica o suo delegato.
3. I professori a contratto partecipano ai Consigli di Corso di Studio di cui fanno parte.
4. I professori a contratto possono svolgere attività di ricerca e partecipare ai gruppi e ai progetti di ricerca.
5. I formatori linguistici garantiscono l'attività di formazione per l'apprendimento delle lingue straniere e dell'italiano L2, partecipano alla preparazione e alla somministrazione delle prove d'idoneità e utilizzano le piattaforme didattiche eventualmente previste. Costituisce attestazione del regolare svolgimento dell'attività e presupposto per la liquidazione del compenso al formatore la validazione del resoconto periodico delle attività da parte del responsabile del Centro Linguistico di Ateneo.

6. I tutor didattici garantiscono lo svolgimento delle attività di supporto e assistenza alla didattica, coordinando la propria attività con il programma delle attività formative del corso di studio.
Costituisce attestazione del regolare svolgimento dell'attività e presupposto per la liquidazione del compenso al tutor la validazione dell'attestazione di fine attività da parte del responsabile della struttura didattica o suo delegato.
6. bis Ai titolari degli incarichi si applicano, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice Etico e di Comportamento emanato ai sensi della Legge 240/2010 e attuativo del D.P.R. 62/2013.
7. Nel caso di grave inadempimento degli obblighi contrattuali o per altri giustificati gravi motivi, su segnalazione del responsabile della Struttura, il rapporto può essere risolto con decreto rettorale.
8. Il rapporto si intende risolto automaticamente nei seguenti casi:

- ingiustificato mancato o ritardato inizio dell'attività; ingiustificata sospensione dell'attività. Possono essere giustificati soltanto i ritardi o le interruzioni dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati;
- violazione del regime delle incompatibilità.

Art. 15 – Trattamento previdenziale e assicurativo
1. Ai contratti di cui al presente regolamento si applicano, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti della legge 08/08/1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'Università provvede direttamente alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi a favore dei docenti, formatori e tutor incaricati nell'ambito dell'espletamento della loro attività.

Art. 16 – Trattamento economico
1. Il trattamento economico è determinato nel contratto, sulla base di parametri definiti dagli Organi Accademici. Per i contratti di cui al titolo II del presente regolamento, tali parametri sono stabiliti con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.
2. Nel caso in cui le ore svolte siano inferiori a quelle previste, il compenso verrà riparametrato in base alle ore effettivamente svolte.
3. La liquidazione è subordinata alla validazione del registro informatico da parte del responsabile della struttura didattica o suo delegato o, per i tutor, dell'attestazione di fine attività da parte del responsabile della struttura didattica o suo delegato.
4. Per gli incarichi di formazione linguistica la liquidazione avviene, di norma, in rate bimestrali posticipate ed è subordinata all'attestazione periodica dell'effettivo svolgimento dell'attività, debitamente firmata dal direttore della sezione di riferimento del centro linguistico di ateneo.5. Le attività di tutorato e di didattica integrativa svolte dai dottorandi ai sensi dell'art. 11 comma 1, in quanto realizzate nell'ambito dello specifico progetto formativo assegnato al dottorando, non comportano la liquidazione di alcun compenso.

Art. 17 – Autorizzazione allo svolgimento degli incarichi
1. I dipendenti dell'ateneo devono produrre, all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, l'autorizzazione (o la sua richiesta) rilasciata nel rispetto delle norme del Regolamento per la disciplina degli incarichi extraistituzionali del personale dirigente, tecnico amministrativo, CEL e lettore a contratto dell'Ateneo di Bologna.
I dipendenti dell'ateneo con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, i CEL e i Lettori a contratto, comunicano ai soggetti competenti ai sensi dell'art. 8 del Regolamento le attività conferite.
2. Gli assegnisti di ricerca, per lo svolgimento di moduli didattici e tutorati devono preventivamente acquisire il nulla osta del consiglio della propria struttura, previo parere motivato del tutor.
3. I dottorandi possono svolgere le attività di cui all'art. 11 comma 2 subordinatamente all'autorizzazione preventiva del collegio dei docenti e previo parere favorevole del supervisore.

Art. 18 - Durata e rinnovo degli incarichi

1. Gli incarichi hanno validità per l'anno/i accademico/i di riferimento.
2. Possono essere rinnovati, alle medesime condizioni, per un periodo massimo di cinque anni esclusivamente gli incarichi di cui all'art. 5 del presente regolamento. Il rinnovo è subordinato alla valutazione positiva, basata anche sui risultati dei questionari degli studenti, espressa dalla struttura didattica di riferimento sull'attività svolta nell'anno accademico precedente, in mancanza della quale non sarà possibile procedere al rinnovo.

Art. 19 - Incompatibilità

1. La stipula di contratti di cui al presente Regolamento è incompatibile con la titolarità di assegni di tutorato ex DM 198/2003.
2. Gli assegnisti di ricerca non possono essere titolari di incarichi di insegnamento fino all'a.a. 16/17 compreso e di formazione linguistica. I dottorandi non possono essere titolari di incarichi di insegnamento, di moduli didattici e di formazione linguistica.
3. Tutti i contratti di cui al presente regolamento non possono essere conferiti a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente ai dipartimenti o alle strutture di riferimento dei corsi formativi, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
4. Tutti i contratti di cui al presente regolamento non possono essere conferiti a coloro ai quali sia stato precedentemente risolto un contratto ai sensi dell'art. 14 comma 7 del presente regolamento.

Art. 20 – Norme finali e transitorie

1. Il presente Regolamento viene adottato per gli incarichi didattici e di tutorato da attribuirsi a partire dall'anno accademico 2019/2020 e per gli eventuali incarichi ancora da attribuirsi per l'anno.

***